

24 luglio 2020

## Corte di Giustizia Europea: regime IVA applicabile al distacco di personale

**Corte di Giustizia Europea causa C-94/19 (San Domenico Vetraria S.p.A.) dell'11 marzo 2020: sono rilevanti ai fini IVA i distacchi di personale da una controllante a una propria controllata a fronte dei quali sia corrisposto il solo rimborso del costo purché sussista un nesso tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.**

La causa in argomento, portata all'attenzione della Corte di Giustizia Europea ("CGE") dalla Suprema Corte di Cassazione italiana, verte sul regime IVA applicabile alle somme corrisposte dalla distaccataria in relazione a personale distaccato.

L'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, dispone che i prestiti ed i distacchi di personale a fronte dei quali è versato soltanto il rimborso del costo del personale devono considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Il caso:

- la società controllante (la "Distaccante") ha distaccato un proprio dirigente presso la sua controllata ("Distaccataria");
- nell'ambito del predetto distacco, la Distaccataria rimborsava alla Distaccante una somma pari all'importo da quest'ultima sostenuto per il dirigente distaccato;
- la Distaccataria riceveva, dunque, dalla Distaccante le fatture recanti l'importo corrispondente al rimborso del costo sostenuto per il dirigente distaccato;
- nelle fatture era stata applicata l'IVA sui rimborsi;
- la Distaccataria pagava le fatture comprensive dell'IVA ed esercitava il diritto alla detrazione sull'imposta pagata;
- nel corso di una verifica, l'Agenzia delle Entrate contestava alla Distaccataria la detrazione IVA a motivo dell'indebita applicazione del tributo in base alla normativa domestica (ai sensi dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67);
- la suddetta contestazione ha dato origine a un contenzioso fiscale che, ad oggi, è pendente in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha sollevato la seguente questione pregiudiziale di fronte alla CGE: il distacco di personale a fronte del quale sia corrisposto soltanto il rimborso del costo del dipendente rappresenta una prestazione di servizi a titolo oneroso rilevante ai fini IVA?

Sulla base di consolidata giurisprudenza della CGE, nell'ambito del sistema dell'IVA, le operazioni imponibili presuppongono l'esistenza di un rapporto giuridico tra le parti che preveda un corrispettivo; pertanto occorre stabilire se il distacco sia stato inteso dalle parti come una prestazione "a titolo oneroso".

Invero, la CGE ha chiarito che una prestazione è “a titolo oneroso” soltanto laddove tra il prestatore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico che determini uno scambio di reciproche prestazioni, e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario; ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Ne consegue, ad avviso delle CGE, che laddove dovesse essere dimostrato - circostanza che spetta al giudice nazionale verificare - che il pagamento degli importi che sono stati fatturati dalla Distaccante costituiva una condizione affinché quest’ultima distaccasse il dirigente, e che la Distaccataria ha pagato tali importi solo come corrispettivo del distacco, allora si dovrebbe concludere per l’esistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni che, effettuate a titolo oneroso, sarebbero soggette ad IVA. A tal fine non rileva la circostanza che l’importo versato dalla società controllata sia pari, superiore o inferiore al costo del personale.

La CGE stabilisce dunque che è contraria alla normativa europea una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale di una società controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

Sul punto si registrano commenti di censura alla decisione della CGE. Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) con propria circolare del 19 maggio 2020 (n. 8) ha contestato tale conclusione della CGE argomentando che la mera refusione alla società distaccante del costo che quest’ultima sostiene nel corso del distacco, per il personale distaccato, non costituirebbe una remunerazione vera e propria, intesa quale corrispettivo per il “servizio” di prestito del personale (ma sarebbe la richiesta da parte della distaccante di rimanere indenne dai costi che continua a sostenere per il personale distaccato), risiedendo l’interesse al distacco in altro (finalità/obiettivi organizzativi di varia natura).

Ciò in linea con la normativa lavoristica di riferimento che considera requisito necessario del distacco di personale l’interesse della distaccante, interesse oggettivo, rilevante sul piano dell’organizzazione dell’attività dal datore di lavoro.




Ulteriore profilo di rilievo, evidenziato nella circolare di Assonime, è l’efficacia temporale della decisione della CGE in riferimento al trattamento dei distacchi antecedenti (aspetto non affrontato nella decisione della CGE): pur avendo le sentenze della CGE efficacia *ex tunc*, è necessario che il legislatore nazionale intervenga riformulando la normativa nazionale. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria, nelle more della modifica legislativa, invochi la diretta applicabilità della decisione della Corte di Giustizia per contestare l’omessa applicazione del tributo, potrebbe, secondo Assonime, ledere il principio di legittimo affidamento del contribuente che ha agito secondo i criteri indicati dalla normativa nazionale.

Sarebbe opportuno che le competenti autorità forniscano indicazioni operative utili a guidare gli interpreti nel rivedere le fattispecie di distacco attualmente in essere e disciplinare le nuove in linea con i principi della menzionata decisione della CGE.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:




**Fabio Chiarenza**  
Partner

*Co-responsabile dipartimento Diritto tributario*

 Roma  
 +39 06 478751  
 fchiarenza@gop.it




**Stefano Grilli**  
Partner

*Co-responsabile dipartimento Diritto tributario*

 Milano  
 +39 02 763741  
 sgrilli@gop.it




**Luciano Acciari**  
Partner

*Diritto tributario*

 Roma  
 +39 06 478751  
 lacciari@gop.it




**Luciano Bonito Oliva**  
Partner

*Diritto tributario*

 Roma  
 +39 06 478751  
 lbonitooliva@gop.it




**Cristina Capitanio**  
Partner

*Diritto del lavoro*

 Roma  
 +39 06 478751  
 ccapitanio@gop.it




**Alessandro Zalonis**  
Partner

*Diritto tributario*

 Milano  
 +39 02 763741  
 azalonis@gop.it

**Vittorio Zucchelli**  
Partner

*Diritto tributario*

 Milano  
 +39 02 763741  
 vzucchelli@gop.it




**Marco Frulio**  
Counsel

*Diritto tributario*

 Milano  
 +39 02 763741  
 mfrulio@gop.it




**Veruska Maria Crucitti**  
Associate

*Diritto del lavoro*

 Roma  
 +39 06 478751  
 vcrucitti@gop.it

**Francesca Maria Sciubba**  
Associate

*Diritto tributario*

 Roma  
 +39 06 478751  
 fsciubba@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.